

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 288

presentata dai Consiglieri regionali  
CIUSA - MANCA Desirè Alma - LI GIOI - SOLINAS Alessandro

il 27 settembre 2021

Istituzione dei distretti regionali produttivi

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il lockdown ha coinvolto negativamente in maniera deflagrante il tessuto economico, produttivo e sociale del nostro Paese e della nostra regione, al pari di quanto sta accadendo in tutti i territori colpiti dalla crisi sanitaria in atto. Questa nuova realtà impatta fortemente sulle economie più evolute, ma all'interno di esse a subire gli effetti moltiplicatori della crisi sono le aree più fragili. Nel meridione del Paese, infatti, l'impatto è ancora più forte perché proprio la struttura fragile e parcellizzata dell'economia, esemplificata dalla quota più ampia di lavoratori indipendenti (26,5 per cento sul totale degli occupati), determina un maggior impatto sull'intero sistema economico.

La presente legge disciplina, nell'ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo, i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo distrettuale.

Sono troppi i settori in sofferenza a causa della pandemia, basti pensare a quello del wedding che senza dubbio è tra quelli più colpiti dalla crisi che oltre alle varie difficoltà che ha dovuto affrontare, c'è anche quella di non essere riconoscibile in un unico codice ATECO. Questo accade perché il settore del wedding si riferisce a tantissimi comparti diversi, trasversali: da quello degli addobbi floreali, ai fotografi, alla musica, alla ristorazione, agli abiti da cerimonia.

Istituire un distretto serve a riunire tutti i professionisti del settore: 82 codici ATECO legati al wedding, tante professionalità e tante imprese di qualità con le quali lavorare per costruire un marchio del wedding in Sardegna.

I Distretti regionali produttivi devono andare oltre la pandemia, per attrarre turismo e destagionalizzarlo rivalorizzando il nostro territorio ricchissimo di meraviglie

La proposta di legge intende proprio favorire l'adozione di nuovi modelli organizzativi da parte delle imprese sarde, snelli ed efficienti, in grado di rendere maggiormente competitivo il funzionamento e lo sviluppo della struttura produttiva regionale, senza vincolare le imprese a cooperare riferendosi obbligatoriamente ad aree territoriali predefinite o a determinate categorie ISTAT/SETTORI delle attività economiche (tradizionalmente previsti per i sistemi produttivi locali e per quelli del lavoro), potendo pertanto costituirsi in aggregazione senza limiti numerici ed obblighi di confine (con possibili estensioni, pertanto, anche ad aree/soggetti interregionali e sovranazionali), senza soggiacere ad iter burocratici complessi per l'ottenimento dei relativi riconoscimenti e senza l'obbligo di redigere i piani di sviluppo, d'intesa con le Istituzioni o altri enti pubblici.

Compito della Regione sarà quello di valutare l'idoneità delle proposte e riconoscere quelle che dimostreranno in maniera effettiva di costituire e rappresentare un "distretto produttivo" rappresentativo per l'economia regionale, in grado di favorire realmente lo sviluppo produttivo delle imprese della regione e di attivare quelle sinergie progettuali, produttive, finanziarie e commerciali tese a migliorarne l'efficienza nell'organizzazione, nella produzione e nella commercializzazione e ad accrescerne la penetrazione e la competitività sui mercati, onde avviare sul territorio uno sviluppo stabile, duraturo e realmente competitivo dei comparti di riferimento.

La misura oggetto della presente legge è di carattere inclusivo, volta a concretizzare anche la possibilità di utilizzare fondi europei senza definire a priori un elenco di beneficiari e un altro in cui sono relegati invece gli esclusi.

La proposta di legge si compone di 10 articoli:

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Beneficiari

Art. 4 Nucleo promotore del distretto produttivo

Art. 5 Comitato di distretto

Art. 6 Presidente del distretto

Art. 7 Programma di sviluppo del distretto

Art. 8 Procedure per l'approvazione e verifica del programma di sviluppo del distretto

Art. 9 Norma finanziaria

Art. 10 Entrata in vigore

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove, sostiene e favorisce le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese che operano nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi alle imprese.

2. La presente legge disciplina, nell'ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo, i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi e le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo distrettuale.

3. La Regione adegua le proprie normative in materia di occupazione, trasferimento tecnologico, società dell'informazione, politiche energetiche, mitigazione dell'impatto ambientale, formazione professionale, consorzi e attività professionali e qualificazione della produzione, al fine di offrire ai distretti produttivi strumenti per il loro consolidamento e il loro sviluppo.

4. La Regione include i distretti produttivi nei suoi programmi di intervento al fine di offrire ai sistemi di piccole e medie imprese strumenti per:

- a) accrescerne la competitività e la capacità innovativa, per ampliare la presenza sui mercati esteri;
- b) intensificare i processi di crescita dimensionale;
- c) favorire la nascita e lo sviluppo di nuova imprenditorialità in particolare nelle attività a più alto contenuto tecnologico.

## Art. 2

## Definizioni

1. Il distretto produttivo è caratterizzato da:

- a) una significativa concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante;
- b) un insieme di attori istituzionali e sociali aventi competenze e operanti nell'attività di sostegno all'economia locale.

2. Il distretto produttivo è espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica comune che si esprime in un programma per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.

3. I distretti produttivi sono destinatari di politiche di sviluppo finalizzate al loro consolidamento e crescita, coerentemente con gli indirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo economico regionali. A tale scopo sono previste specifiche forme di intervento nell'ambito della programmazione economica regionale.

4. I distretti produttivi possono assumere le seguenti configurazioni:

- a) reti di imprese, legate per tipo di specializzazione orizzontale (comparti produttivi) e/o verticale (filiera produttive) per attività collegate e integrate, appartenenti a uno o più ambiti territoriali anche non confinanti tra loro, con il coinvolgimento delle istituzioni operanti nei suddetti ambiti;
- b) distretti produttivi a elevato contenuto tecnologico (cosiddetti distretti tecnologici) nei quali ha maggiore rilevanza la presenza di soggetti dediti alle attività di ricerca e sviluppo (università, centri di ricerca pubblici e privati, laboratori di imprese innovative);
- c) sistemi turistici locali ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e

- delle Direttive e linee guida per il riconoscimento dei sistemi turistici locali approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 34/11 del 19 luglio 2005;
- d) distretti produttivi che interessano territori di più regioni (transregionali), anche al di fuori del territorio nazionale (transnazionali);
  - e) distretti agroalimentari di qualità ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
  - f) distretti rurali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che sono disciplinati dalle Direttive di attuazione delle disposizioni di cui al capo III della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti).

### Art. 3

#### Beneficiari

1. I distretti produttivi sono riconosciuti con provvedimento della Giunta regionale.

2. I soggetti che possono promuovere il riconoscimento di un distretto produttivo sono:

- a) imprese operanti nel territorio regionale;
- b) associazioni di categoria e sindacali di rilevanza regionale e rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

3. Possono partecipare alle procedure di promozione di un distretto produttivo:

- a) enti locali, enti e associazioni pubbliche, aziende speciali, camere di commercio, società a partecipazione pubblica;
- b) associazioni private, fondazioni e consorzi;
- c) università, istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, della promozione, dell'innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.

## Art. 4

## Nucleo promotore del distretto produttivo

1. Per giungere al riconoscimento di un distretto produttivo, i soggetti di cui all'articolo 3, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e funzioni, promuovono nei confronti della Regione un'azione volta al riconoscimento del distretto produttivo, costituendo un nucleo promotore del distretto mediante la sottoscrizione di un protocollo di intesa cui deve aderire un numero significativo di imprese, comunque non inferiore a 10, nonché le associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese e le associazioni sindacali.

2. Nel caso di distretti tecnologici il nucleo promotore è costituito da almeno dieci imprese e da una presenza significativa di soggetti del mondo della ricerca, della formazione e dell'innovazione.

3. Il protocollo di intesa previsto dal comma 1 individua le motivazioni alla base dell'avvio del distretto, i principali obiettivi e le caratteristiche dei progetti più significativi che si intendono avviare al fine di valorizzare il sistema produttivo locale. Il protocollo d'intesa prevede l'esatta composizione del comitato di distretto, in modo che sia garantita la rappresentanza di tutti i soggetti previsti dall'articolo 3, stabilendone la relativa durata in carica.

4. Qualora siano presentate istanze differenti che, per ambito geografico e/o settoriale, contengano sovrapposizioni o complementarietà, la Giunta regionale può proporre aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l'impatto territoriale degli interventi.

5. L'istanza per il riconoscimento di un distretto produttivo è presentata alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno, depositando il protocollo di intesa di cui al comma 1.

6. La Giunta regionale, entro trenta giorni a decorrere dal termine di presentazione della domanda di cui al comma 5, valuta l'ammissibilità dell'istanza presentata, sulla base dei

criteri stabiliti dalla presente legge e in base agli indirizzi di politica di sviluppo economico della Regione, anche avvalendosi di indicatori statistici oggettivi e, accertato che la composizione del comitato di distretto prevista dal comma 3 sia rappresentativa.

## Art. 5

### Comitato di distretto

1. Il nucleo promotore del distretto produttivo, dopo l'avvenuto riconoscimento, avvia la costituzione del comitato di distretto, formato dai rappresentanti degli imprenditori, delle istituzioni locali e delle parti sociali, nel rispetto di quanto indicato nel protocollo d'intesa. Il nucleo promotore cessa le sue funzioni al momento della nomina del comitato di distretto. Il comitato di distretto svolge i seguenti compiti:

- a) redigere e coordinare l'adozione del programma di sviluppo del distretto produttivo e promuoverne l'attuazione;
- b) promuovere l'utilizzo degli strumenti e delle risorse delle politiche industriali comunitarie, nazionali e regionali;
- c) esprimere proposte e pareri alla Giunta regionale in materia di politica industriale regionale;
- d) organizzare ed effettuare le procedure di monitoraggio delle diverse fasi di realizzazione del programma di sviluppo del distretto;
- e) convocare ogni sei mesi, ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario, i rappresentanti delle imprese e delle istituzioni che sottoscrivono il programma di sviluppo di cui all'articolo 7.

2. Il comitato di distretto si intende definitivamente formato nel momento in cui tutti i rappresentanti previsti dal protocollo d'intesa sono stati formalmente nominati. La mancata nomina dei propri rappresentanti in seno al comitato, decorso il termine di trenta giorni dalla formale richiesta da parte del nucleo promotore, costituisce rinuncia alla designazione.

3. Il comitato di distretto si riunisce la prima volta su convocazione del nucleo promotore ed elegge il presidente ai sensi dell'articolo

6. Dopo l'elezione, il comitato è convocato dal presidente ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

4. I componenti del comitato di distretto possono essere rieletti una sola volta.

5. Il comitato di distretto, al fine di una migliore funzionalità, adotta un regolamento interno, che è presentato alla Giunta regionale contestualmente al programma di sviluppo del distretto di cui all'articolo 7.

6. Il presidente, novanta giorni prima della data di scadenza del comitato di distretto, promuove il rinnovo dello stesso.

7. Al presidente e ai componenti il comitato di distretto per l'espletamento delle funzioni non spetta alcun compenso.

#### Art. 6

##### Presidente del distretto

1. Il comitato di distretto elegge il proprio presidente a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di distretti tecnologici il presidente è espresso dai soggetti del mondo della ricerca, della formazione e dell'innovazione.

2. Il comitato elegge il presidente entro la terza riunione e comunque entro venti giorni dalla data della prima convocazione. Fino all'elezione del presidente, il comitato è convocato dal componente più anziano di età. In mancanza di elezione del presidente nel termine previsto, il riconoscimento del distretto produttivo di cui all'articolo 4, comma 6, si intende decaduto.

3. Il presidente nomina un segretario del comitato di distretto, il quale può essere scelto anche al di fuori delle persone designate tra i componenti del comitato di distretto.

4. Al presidente compete:

- a) la rappresentanza del distretto;
- b) la convocazione del comitato;
- c) la vigilanza sullo stato di attuazione del

- programma di sviluppo;
- d) la redazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di sviluppo.

#### Art. 7

##### Programma di sviluppo del distretto

1. Il programma di sviluppo, redatto in modo e forma liberi, almeno di durata triennale, può essere aggiornato periodicamente dal comitato di distretto e prevede:

- a) la descrizione dei punti di eccellenza e degli eventuali punti di criticità del distretto;
- b) gli obiettivi generali e specifici di sviluppo;
- c) le azioni e i connessi progetti da realizzare da parte dei soggetti sottoscrittori;
- d) i piani finanziari e temporali di spesa relativi alle azioni e ai progetti da realizzare;
- e) l'entità e il tipo di risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione di azioni e progetti.

2. I progetti previsti all'interno del programma di sviluppo riguardano interventi di sistema alla realizzazione dei quali si candidano gruppi di soggetti sottoscrittori. Sono esclusi interventi che riguardano singole imprese.

3. Al programma è allegato un elenco dettagliato dei sottoscrittori e dei cofinanziatori con la chiara evidenziazione, per ciascuno di essi, di:

- a) ragione sociale e sede, sia legale che operativa;
- b) breve descrizione dell'attività svolta;
- c) solo per le imprese sottoscrittrici, numero degli addetti, comprensivo, oltre al titolare, di soli dipendenti a libro matricola e altri rapporti assimilati al lavoro dipendente.

4. Il programma è sottoscritto:

- a) dal presidente del distretto;
- b) dai legali rappresentanti delle imprese;
- c) dai legali rappresentanti, o aventi titolo, degli altri soggetti che concorrono alla formazione dei distretti produttivi così come definiti all'articolo 3.

5. Nel caso dei distretti produttivi che

interessano territori di più regioni, anche al di fuori del territorio nazionale, i benefici del programma di sviluppo sono estesi anche alle imprese localizzate nelle altre regioni secondo i criteri previsti da appositi accordi stipulati tra la Regione e la regione e/o paese che include gli altri territori. L'accordo, compatibilmente con la normativa nazionale e comunitaria in materia, stabilisce gli obiettivi generali da realizzare, le condizioni giuridiche e gli impegni finanziari vincolanti per le regioni partecipanti.

#### Art. 8

##### Procedure per l'approvazione e verifica del programma di sviluppo del distretto

1. Il programma di sviluppo del distretto è presentato dal presidente del distretto contestualmente agli assessorati competenti per materia entro e non oltre centottanta giorni dal riconoscimento provvisorio previsto dall'articolo 4, comma 6.

2. Entro trenta giorni dalla data di ricezione del programma di cui al comma 1, gli Assessori interessati per materia determinano l'ammissibilità dei programmi e inviano quelli ammessi alla Giunta regionale per le deliberazioni in merito al definitivo riconoscimento del distretto.

3. Per le attività di valutazione dei programmi gli Assessori interessati per materia possono avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione.

4. Per la valutazione dei programmi è costituito un nucleo tecnico di valutazione. Per le attività di valutazione dei programmi il nucleo può avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione.

5. Il presidente del comitato di distretto trasmette agli assessorati competenti per materia, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione contenente le informazioni utili a valutare lo stato di attuazione e gli eventuali aggiornamenti del programma di sviluppo del distretto.

6. Gli Assessori interessati per materia,

entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli aggiornamenti del programma di sviluppo, esprimono un proprio parere motivato.

7. Gli Assessori interessati per materia presentano annualmente alla competente Commissione consiliare permanente una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge, corredata di analoghi documenti redatti dagli altri assessori interessati alla presente normativa.

8. Eventuali nuovi programmi o sostanziali variazioni di quelli già approvati seguono le procedure di approvazione previste dal presente articolo.

#### Art. 9

##### Norma finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non produce maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 10

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).